

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1764 DEL 26/09/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONVENZIONE CON IL CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA CON SEDE AD AREZZO PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI PRESSO LE STRUTTURE DELL’A. ULSS 7 PEDEMONTANA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL’AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell’Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1768/25

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesa che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'UOC Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota al prot. n. 56564/25 del 18/06/2025, è pervenuta a questa Azienda la richiesta di stipulare una convenzione da parte della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Centro di Terapia Strategica" con sede ad Arezzo, per far accogliere presso le strutture dell'A.ULSS 7 i propri allievi già laureati in medicina e/o psicologia;
- con mail del 27/06/2025 la Scuola indicava il nominativo della specializzanda interessata a svolgere il tirocinio presso l'A.ULSS 7, e individuando quale area di interesse l'U.O.C. Psichiatria 1 Bassano;

Preso atto che la richiesta di tirocinio indicata nella suddetta nota, è stata accolta favorevolmente sia dalla tutor, dott.ssa Roberta Maschio, che dal Direttore dell'UOC Psichiatria 1 dott. Nicola Magnavita, con mail del 05/09/2025, nonché dal Direttore Del Dipartimento Salute Mentale, Dr. Tommaso Maniscalco, con mail dell'8/09/2025, agli atti;

Riscontrato che il tirocinio è un valido strumento di formazione per gli studenti e una risorsa per l'Azienda;

Preso atto che convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data della sottoscrizione;

Per quanto sopra, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali propone di stipulare la convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Centro di Terapia Strategica" con sede ad Arezzo nel testo definitivo, pervenuto via mail il 18/09/2025 e allegato alla presente proposta, di cui è parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Ritenuto di stipulare la convenzione in premessa citata;

Dato atto che il responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di stipulare, per le motivazioni indicate in premessa, con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Centro di Terapia Strategica", con sede ad Arezzo, la convenzione, allegata al presente atto, di cui è parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini presso le strutture di questa Azienda;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione;
3. di dare atto che la Scuola copre gli allievi iscritti nell'espletamento dell'attività di tirocinio per la Responsabilità Civile verso Terzi e per gli Infortuni;
4. di dare atto che nessun onere aggiuntivo, di alcun genere, graverà su questa Azienda per l'effettuazione dei predetti tirocini e che per gli aspetti funzionali e organizzativi i tirocinanti, con i quali non viene instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato, faranno capo a specifici tutor;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ex art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale

dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**
(Art. 4, quinto comma del decreto 25/03/98 n. 142
del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale)

TRA

IL **CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA**, Cod. Fisc. e P. Iva 01443360514, **riconosciuto dal MIUR** (Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica) **con D.D. 16.11.2000**, (G.U. n. 298 del 22.12.00) **per la sede di Arezzo** e **con D.D. del 26.07.2004** (G.U. n. 181 del 04.08.04) **per la sede periferica di Firenze**, quale Istituto idoneo a promuovere corsi di specializzazione in psicoterapia, identificato con il codice N° 63, in persona del Direttore Giorgio Nardone, nato ad Arezzo il 23.09.1958, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale del CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA, Piazza S. Agostino, 11 - 52100 Arezzo.

E

L'**AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA**, (di seguito denominata AZIENDA/ENTE OSPITANTE), C.F. e P. IVA 00913430245, in persona del Direttore Generale Dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso 04.05.1967, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale dell'Azienda in Bassano del Grappa, Via dei Lotti, n. 40

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
- l'ex Art. 3 della Legge 56/89 stabilisce che le Scuole di Psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie e che gli specializzandi in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio clinico quadriennale, suddiviso in almeno cento (100) ore annue presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati al S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), il quale certifichi il periodo di validità della stessa e la specificazione che nella struttura si svolga attività di psicoterapia, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 509/98, sotto supervisione di uno psicoterapeuta.



SI CONVIENE DI

siglare tra il CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA e l'AZIENDA/ENTE OSPITANTE la stipula della presente convenzione con la finalità di consentire agli allievi del CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo o di medico, di svolgere il tirocinio di specializzazione nel campo specifico della psicoterapia, presso le strutture dell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE, nelle quali sia svolta attività di psicoterapia, ritenute idonee a fornire adeguata preparazione pratica ai tirocinanti.

E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 Oggetto

L'AZIENDA/ENTE OSPITANTE **assicura che all'interno delle proprie strutture si svolga attività di psicoterapia e assicura lo svolgimento del tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia**, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98. Assicura inoltre, la presenza all'interno della AZIENDA/ENTE OSPITANTE, di psicoterapeuti che svolgono funzioni di tutor per i tirocinanti.

Pertanto, l'AZIENDA/ENTE garantisce l'espletamento dell'attività di psicoterapia idonea all'acquisizione della necessaria esperienza pratico-clinica da parte degli specializzandi.

ART. 2 Obblighi tra le parti

1. Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. L'AZIENDA/ENTE OSPITANTE si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, un numero massimo di n. 2 (due) studenti per anno, per lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia, su proposta del CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA, ai sensi dell'art 5 del decreto attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 dei 1997.
3. Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'AZIENDA/ENTE OSPITANTE, come responsabile aziendale.



4. Per ciascun tirocinante inserito nell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
- il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutor e del responsabile dell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE;
 - le strutture dell'AZIENDA/ENTE OSPITANTE (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica di attività psicoterapica, presso cui sarà svolto il tirocinio;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni per infortunio e per la responsabilità civile.

ART. 3 *Obblighi del tirocinante*

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (c.d. "GDPR", *General Data Protection Regulation*).

ART. 4 *Oneri di tutela*

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente. In particolare:

- Il Soggetto promotore è garante della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;



- Il Soggetto ospitante è tenuto a fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata;

Gli obblighi di cui all'art. 41 "Sorveglianza sanitaria" del D. Lgs 81/08, nonché la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti, sono a carico del soggetto ospitante.

ART. 5 Oneri di carattere assicurativo

Il CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA assicura che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli allievi siano coperti da assicurazione contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.

L'invio delle relative polizze assicurative all'AZIENDA/ENTE OSPITANTE è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione risolutiva della convenzione.

ART. 6 Oneri di carattere economico

La presente convenzione non comporta alcun onere economico per il CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'AZIENDA/ENTE OSPITANTE.

Parimenti nessuna spesa, a nessun titolo, sarà a carico dall'AZIENDA/ENTE OSPITANTE.

ART. 7 Trattamento dei dati

Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali, di legge o statistiche. Titolari del trattamento dei dati sono le parti come sopra individuate.

ART. 8 Durata ed eventuali estensioni



La presente convenzione **ha la durata anni 4 (quattro)** a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata previa intesa fra le parti alla data di scadenza, salvo disdetta da comunicarsi mediante lettera raccomandata A/R con preavviso di almeno tre (3) mesi.

Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

ART. 9 Registrazione

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n.955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131.

Letto approvato e sottoscritto

Arezzo,

Il Direttore
Centro di Terapia Strategica
Prof. Giorgio Nardone

.....

Il Direttore Generale
Azienda ULSS 7 Pedemontana
Dott. Carlo Bramezza

.....